



COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE - CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
Piazza Don Mosè Mascolo C.a.p. 80057 C.F. 8007270638 - 081/3911211

SETTORE TECNICO

SERVIZIO URBANISTICA

Giunta Regionale della Campania

50 17 00 – Direzione Generale per il Ciclo integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Napoli.

Al Dirigente

Antonello Barretta

email: uod.501708@pec.regione.campania.it

Al Resp. del Procedimento

Berardino Limone

email: berardino.limone@regione.campania.it

Oggetto: Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n°132 del 07/05/2012 alla Società IN.C.E.B.B. Sud. Per l'impianto ubicato in Sant'Antonio Abate (NA) alla Via Stabia n°561.

Vs. comunicazioni prot. 29603 del 19/01/2023 pervenuta al Prot. comunale in pari data ed acquisita al n°2653. - **Chiarimenti.**

In riferimento a quanto in oggetto si rappresenta l'attualità del parere espresso da questo ufficio con nota prot.918/2023 del 09/01/2023 dato qui per ripetuto e trascritto, nel quale si conclude nel parere negativo espresso, stante la non conformità urbanistica dell'opificio.

Nulla rileva a riguardo le eventuali azioni successive che l'Ente deve intraprendere.

Dalla residenza Municipale li 14/02/2023

Il resp. SUAP e Servizio Edilizia/Urbanistica
rch. Vincenzo Verdoliva

Il Dirigente del Settore Tecnico
Ing. Alfonso Donadio



U
COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE
AOO JPE
Protocollo N.0006863/2023 del 14/02/2023



COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE - CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
Piazza Don Mosè Mascolo C.a.p. 80057 C.F. 8007270638 - 081/3911211

SETTORE TECNICO
SERVIZIO URBANISTICA-SUAP

Giunta Regionale della Campania
50 17 00 – Direzione Generale per il Ciclo integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Napoli.

Al Dirigente
Antonello Barretta
email: uod.501708@pec.regione.campania.it

Al Resp. del Procedimento
Berardino Limone
email: berardino.limone@regione.campania.it

Oggetto: Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n°132 del 07/05/2012 alla Società IN.C.E.B.B. Sud. Per l'impianto ubicato in Sant'Antonio Abate (NA) alla Via Stabia n°561.
Vs. comunicazioni prot. 128137 del 09/03/2023 pervenuta al Prot. comunale in pari data ed acquisita al n°10461. - Chiarimenti.

In riferimento a quanto in oggetto si rappresenta l'attualità del parere espresso da questo ufficio con nota prot.918/2023 del 09/01/2023, ribadito con successiva nota prot. 6863 del 14/02/2023, dato qui per ripetuto e trascritto, nel quale si conclude nell'espressione del parere negativo di conformità urbanistica dell'opificio in questione.

Pur confermando che a nostro avviso "nulla rilevava a riguardo le azioni successive intraprese dall'Ente comunale" per permettere la determinazione conclusiva da parte della Regione Campania, si fa presente che con ordinanza n°29 del 13/03/2023 è stata emanata l'ordinanza di demolizione del manufatto in questione (che qui si rimette in allegato), andando a colmare un ritardo, non certo contestabile allo scrivente dirigente, entrato nella funzione solo a decorrere al 4 gennaio u.s.

Tanto in riscontro alla Vs nota, prot. 128137 del 09/03/2023 pervenuta al prot. comunale in pari data ed acquisita al n°10461, ed alle precisazioni in essa contenute, non potendo esimersi dal far rilevare che giammai il riscontro effettuato dall'Ente Comunale ha omesso atti, tale da poter indurre codesto Ente in errore.

Tanto Vi dovevamo

Sant'Antonio Abate, li 22/03/2023

Il resp. SUAP e Servizio Edilizia/Urbanistica
Arch. Vincenzo Verdoliva



Il Dirigente del Settore Tecnico
Ing. Alfonso Donadio

U
COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE
AOO JPE
Protocollo N. 0011891/2023 del 22/03/2023



COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
P.zza Don Mosè Mascolo - CAP 80057 - C.F. 82007270638
Tel: 081/3911211 – Fax: 0818797793
PEC: protocollo.comunesantantonioabate@pec.it

Ordinanza N.	29
Data di registrazione	13/03/2023

OGGETTO:	ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI (ART. 31 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 , N. 380)- INCEB SUD
-----------------	--

Premesso che :

- In data 14/01/2013 con provvedimento protocollo n° 1028 venivano **diniegate alla INCEB Sud S. Luigi S.r.l le istanze di concessione edilizia in sanatoria**, ai sensi della L.47/85 e della L.724/94, per la regolarizzazione di un opificio industriale adibito a macello, sito in S. Antonio Abate alla Via Stabia n.561, per una superficie complessiva pari a 2296,81 mq, in particolare per mq. 1423 ai sensi della L.47/85 e mq.873,81 ai sensi della L.724/94, sul fondo identificato al N.C.T. al Fg. 10 p.lle n°52 e 233, in conseguenza di:
 - istanza di concessione edilizia in sanatoria pervenuta in data 01/04/1986 prot. 4108, pratica n°742 ai sensi della L.47/85, avanzata dalla INCEB Sud S. Luigi S.r.l., relativa alla regolarizzazione un opificio industriale, con una superficie di complessivi mq. 1423, sito in S. Antonio Abate alla Via Stabia n°561, identificato al catasto terreni al fg 10 p.lle 52 e 233;
 - istanza di concessione edilizia in sanatoria pervenuta in data 28/02/1995 prot.3624, pratica n°726 ai sensi della L.724/94, relativa alla regolarizzazione di un ampliamento all' opificio industriale precedentemente identificato, per una superficie di complessivi mq. 873,81, presentata dal Sig. Rosanova Luigi nato a Gragnano il 06/07/1964 e residente in Santa Maria La Carità alla Via Pioppelle n°10.

Che la motivazione a base del rigetto risulta la seguente:

“l'immobile oggetto delle succitate istanze di concessione edilizia risulta posto ad una distanza inferiore ai 200 m dal Civico cimitero (art. 338, r.d. n. 1265/1934 al comma 1) e pertanto rientrante interamente all'interno dell'area di rispetto cimiteriale. In conseguenza, vige l'art. 33 della L. 47/1985 che così recita: “Le opere di cui all'art. 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse: a) vincoli imposti da legge statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici; b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali; c) vincoli imposti a tutela di interessi

della difesa militare e della sicurezza interna; **d) ogni altro vincolo che comporti l'inedificabilità delle aree.**

In materia di vincolo cimiteriale la salvaguardia del rispetto dei duecento metri prevista dal citato articolo (o del limite inferiore di cui al d.p.r. numero 285/1990 che ha previsto la possibilità di riduzione della fascia di rispetto da 200 mt. a 100 mt. non presa ancora in considerazione da questa Amministrazione) si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale. Il vincolo di rispetto cimiteriale, riguarda non solo i centri abitati, ma anche i fabbricati sparsi e preclude il rilascio della concessione, anche in sanatoria (ai sensi dell'art. 33 L. 28.02.1985 n. 47), senza necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell'opera con i valori tutelati dal vincolo. Detto vincolo comporta, in definitiva, una limitazione legale a carattere assoluto del diritto di proprietà, che preclude il rilascio della concessione per opere incompatibili col vincolo medesimo. Il vincolo cimiteriale comporta una limitazione legale a carattere assoluto del diritto di proprietà, che preclude il rilascio della concessione, anche in sanatoria, per opere incompatibili col vincolo medesimo, dovendosi, conseguentemente, escludere la necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell'opera con i valori tutelati dal vincolo stesso.

Anche se l'A.C. ponesse in essere l'attività di riduzione della distanza cimiteriale dai 200 metri attuali ai 100 metri così come previsto dalla L.R. N°14/82, la consistenza di che trattasi, tra l'altro occupante l'intera superficie investita (Rapp. Di Copertura = 1), rientrerebbe interamente all'interno del vincolo cimiteriale, ovvero sempre rientrante nella fascia di rispetto ridotta a 100 metri.

così come esplicitato nel provvedimento di cui protocollo comunale n°1028 del 14/01/2013.

Tenuto conto:

- che l'area ricade in Zona Territoriale 7 del P.U.T., approvato con L. R. n. 35/87 del 26/06/1987;
- che il Comune di Sant'Antonio Abate è stato dichiarato:
 - zona sismica di categoria S=3 con Delibera di Giunta Regionale n. 5447 del 17/11/2002;
 - di notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 1497/39 (Protezione Bellezze Naturali), così come modificato dalla Legge 431/85, con Decreto Ministro Beni Ambientali 28.03.985 e sottoposto alla disciplina del Decreto Legislativo n°42/04 e L. R. n. 35/87;

Ritenuto:

- che le opere di cui sopra risultano essere edificate, per quanto fin qui riportato, ad ogni effetto prive di titolo abilitativo, per cui si deve provvedere alla demolizione delle medesime ed assicurare il rispetto delle norme legislative e regolamentari violate;

Considerato, inoltre:

- che presupposto per l'adozione dell'ordinanza di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo;
- che per costante orientamento giurisprudenziale l'ingiunzione a demolire non necessita dell'avvio del procedimento in quanto atto dovuto e sufficientemente motivato dall'accertamento dell'abuso, anche alla luce di quanto disposto nell'art. 21 octies della Legge n°241/90, il quale esclude possa essere annullato il provvedimento, qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello in concreto adottato;

Visto:

- la Legge n°1150 del 17/08/1942;
- la Legge n°10 del 28/01/1977;
- la Legge n°47 del 28/02/1985;

- il D.P.R. n°380 del 06/06/2001
- la L.R. n. 16/2001
- la L.R. n. 35/1987
- il Decreto Legislativo n°42 del 22/01/2004;
- le Leggi n°241/90, n°127/97
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- il P.U.C. (piano Urbanistico Comunale) vigente;

Richiamato l'art. 107, comma 3 lett. g) , del D.Lgs. 18 agosto 2000 , n. 267 , che ha attribuito ai dirigenti comunali la competenza ad emanare tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Settore per il combinato disposto dell'art.107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, degli artt. 4,16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165;

INGIUNGE

alla INCEB SUD S. Luigi S.r.l. con sede legale in Scafati (SA) alla Via Domenico Catalano n°81/C. Pec. IN.C.E.B.SUD@PEC.IT , amministratore unico Sig. Rosanova Luigi, nato a Gragnano il 06/07/1964 domiciliato per la carica presso la sede della società stessa

LA DEMOLIZIONE

entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente delle opere abusivamente realizzate, ovvero nella fattispecie la totale demolizione dell'opificio industriale, così come meglio descritto in premessa, ricadenti sulle particelle n°52 e 233 di cui al Fg. 10 , nonché il ripristino dello stato dei luoghi, con avvertenza che in caso di inottemperanza, decorso inutilmente il termine sopra assegnato, si procederà ai sensi del comma 1° dell'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001:

- ✓ *"Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita";*
- ✓ *"L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente";*
- ✓ *"L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico".*
- ✓

AVVERTE

Che, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del richiamato D.P.R. 380/01, in caso di inottemperanza, oltre l'acquisizione del bene **de quò** essendo il territorio sottoposto a vincolo paesaggistico sarà irrogata anche **sanzione massima amministrativa pecuniaria di importo pari ad € 20.000 euro**, di cui all'art 31 comma 4 bis.

Nel caso in cui le opere fossero sottoposte a sequestro penale, prima di procedere alla demolizione nei termini assegnati, occorrerà richiedere il dissequestro al competente Tribunale Ordinario di Torre Annunziata, avendo cura di comunicarlo contestualmente a questo Ente.

Il materiale di risulta proveniente dalla demolizione dovrà essere conferito presso discariche e/o impianti autorizzati al trattamento o recupero di detto materiale il quale dovrà essere trasportato con mezzi autorizzati nonché accompagnato dal formulario di identificazione rifiuti per quanto disciplinato dal D.Lgs n° 152/2006 e la normativa di settore.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Le demolizioni delle opere abusive dovranno essere eseguite a cura di un'impresa e coordinati da un direttore dei lavori.

Che l'Ufficio di Polizia Locale è incaricato di segnalare immediatamente l'avvenuta demolizione, ovvero l'inottemperanza della presente ordinanza trascorsi il tempo assegnato, ovvero 90 giorni decorrenti dalla notifica avvenuta.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. competente per territorio ai sensi della Legge n°1034 del 06/12/1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n°1199 del 24/11/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data della sua avvenuta notifica.

Dispone che copia della presente sia notificata ai proprietari e/o responsabili dell'abuso:

Alla INCEB SUD S. Luigi S.r.l. - nella persona dell'Amm. Unico Rosanova Luigi, nato a Gragnano il 06/07/1964 con sede legale in Scafati (SA) alla Via Domenico Catalano n°81/C. - Pec. IN.C.E.B.SUD@PEC.IT

Copia della presente ordinanza verrà trasmessa:

- 1) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, C.so Umberto I, 80058 - Torre Ann.ta (NA);
- 2) al sig. Presidente della Giunta Regionale della Campania – Area Governo del Territorio – Settore Urbanistica, Centro Direzionale – Isola A6, 80143 – Napoli ;
- 3) al Ministero per i Beni e le Attività Culturali tramite la Soprintendenza BB.AA di Napoli, Piazza del Plebiscito n°1, 80132 - Napoli;
- 4) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite la Prefettura – U.T.G. di Napoli;
- 5) all'Ufficio del Genio Civile di Napoli, via De Gasperi 28, 80133 - Napoli;
- 6) al Comando della Stazione dei Carabinieri di Sant'Antonio Abate - SEDE;
- 7) al Comando di P.L. del Comune di Sant'Antonio Abate - SEDE;
- 8) al Segretario Generale del Comune di Sant'Antonio Abate – SEDE;
- 9) all'Albo Pretorio.

Il Dirigente del
DONADIO ALFONSO / Namirial
S.p.A./02046570426